

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2003;

Vista la comunicazione del Dott. Nazario Gabellini che stabilisce il calendario dei periodi di servizio dei dipendenti di ruolo part-time verticale per l'anno 2003, dove risulta che la Sig.ra Cristina Villani è in servizio dal 1 luglio al 30 novembre 2003;

Vista la propria precedente determinazione n. 490 del 11.08.03, con la quale è stato concesso un periodo di 30 gg di congedo parentale al 30% alla Sig.ra VILLANI Cristina, dipendente dell'Ente a part-time verticale al

41,6%, dal 31.07.2003 al 29.08.2003;

Vista la richiesta presentata il 12 agosto 2003, protocollo n.6404, dalla Sig.ra VILLANI Cristina, dipendente di ruolo presso il settore "Polizia Municipale", per usufruire di un ulteriore periodo di 90 giorni di "Congedo parentale", decorrente dal 30 agosto 2003, per il figlio Gianluca, nato a Rimini il 04 gennaio 2003;

Visto l'art. 32 del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 che, recependo le norme previste all'art. 7 della legge 30.12.1971, n. 1204, come modificato dall' art. 3 della legge n. 53 dell' 8 marzo 2000, stabilisce il diritto di ciascun genitore di astenersi dal lavoro dopo il periodo di astensione obbligatoria, con le modalità previste nello stesso art. 32, nei primi 8 anni di vita del bambino, usufruendo dei "Congedi Parentali";

Precisato che per il personale con rapporto di lavoro part-time verticale il congedo parentale spetta solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi;

Visto la dichiarazione del coniuge, Sig. LIVI Antonello, di non aver fruito di congedo parentale per il figlio Gianluca;

Dato atto che la richiesta, avanzata nel rispetto del termine minimo di 15 giorni di preavviso ai sensi della vigente normativa e del CCNL di comparto, può essere accolta;

Visto il combinato disposto dall'art. 17 comma 5 del nuovo CCNL successivo a quello del 1 aprile 1999 e l'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151, che prevede la retribuzione del congedo parentale usufruito entro il terzo anno di vita del bambino per un periodo massimo di 6 mesi, di cui un mese al 100% ed i restanti 5 mesi al 30%;

Visto il C.C.N.L. - EL vigente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151;

D E T E R M I N A

1) - di concedere alla dipendente di ruolo Sig.ra VILLANI Cristina, in applicazione dell'art. 32 del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, un ulteriore periodo di 90 giorni di "Congedo Parentale" per il figlio Gianluca, nato a Rimini il 04.01.2003, a decorrere dal 30 agosto e fino al 27.11.2003;

2) - di stabilire che per il periodo sopra indicato, alla dipendente compete una indennità pari al 30% della retribuzione, e che lo stesso è valutato ai fini dell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001;

3) - di individuare nel Dirigente dott. Agostino Bizzocchi, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

4) - di inviare copia del presente atto alla dipendente sig.ra VILLANI Cristina.
